



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

2022

L.R. 17/2021, ART. 10, COMMA 12, AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' *UNA TANTUM* A COMPENSAZIONE DEL MANCATO REDDITO A FAVORE DI DITTE E SOGGETTI LAVORATORI AUTONOMI. CON O SENZA PARTITA IVA.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.48/27 DEL 10 DICEMBRE 2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 13/52 DEL 15 APRILE 2022

FAQ

Aggiornate al 5 luglio 2022



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 1 –COMPILAZIONE DOMANDA DI INDENNITA' TELEMATICA (DAT) E ALLEGATI:

“Con la presente si chiedono informazioni in merito al bando in oggetto, relativa alla documentazione richiesta”

RISPOSTA N. 1

La domanda potrà essere compilata esclusivamente sul SIL a far data dalle ore 10.00 del 4 luglio per i soggetti di cui alle lettere da a) fino ad h) (ad eccezione della lett. c) come meglio individuati dall'art. 4 dell'avviso, e dalle ore 10:00 del 5 luglio per i soggetti di cui alla lett. c) - soggetti che gestiscono attività occasionali di B&B senza partita IVA- e fino alle ore 23:59 del 18 luglio 2022, ogni altra modalità di invio è causa di esclusione, come prescritto dall'art. 9.2 dell'avviso.

Non è prevista la pubblicazione di alcun documento pro-forma, quale fac simile della Domanda di Indennità Telematica (DIT).

Tutte le informazioni necessarie per la compilazione della Domanda di Indennità Telematica (DIT) sono presenti nell' avviso di cui all'oggetto e, precisamente, all'art. 7, rubricato "Modalità di presentazione della Domanda".

Sarà, in ogni caso, messo a disposizione, in tempo utile, nel portale SIL il Manuale Operativo per gli utenti, nel quale saranno esplicitati tutti i passaggi di caricamento della domanda.

Gli allegati editabili presenti sui siti dedicati all'avviso, e approvati insieme ad esso quali parte sostanziale ed integrante, in quanto, appunto, editabili, possono essere compilati in qualsiasi momento, anche prima del 4/5 luglio 2022, ma vanno poi inseriti a sistema in fase di compilazione e caricamento della domanda telematica, quindi, in ogni caso, potranno essere materialmente “caricati” sul portale SIL, unitamente alla DIT, solo a partire dal 4/5 luglio 2022.

DOMANDA N. 2 – PROCURE E DELEGHE:

“Si fa riferimento a "procura speciale". Svolgendo come libero professionista attività di consulente d'impresa, sono abilitato a presentare domande per i miei clienti con modulo di procura/delega firmato?”

“Una ASD che ha tre collaboratori può essere delegata per fare loro la domanda, o comunque un utente può delegare una terza persona? nell'avviso è previsto il modulo delega ma non ci siamo ritrovati nessun modulo tra gli allegati”

RISPOSTA N. 2

L'avviso prevede la figura di procuratore, la procedura informatica ha recepito tale indicazione mediante la possibilità della figura del procuratore nella sezione “soggetto proponente”.

Il consulente munito di procura speciale può firmare (digitalmente o con firma autografa corredata da documento di identità) la domanda di indennità telematica (DIT) dopo averla generata a seguito del completamento della procedura di inserimento dei dati.

Nel caso in cui il consulente, o figura equivalente, non avesse la procura, dovrà procedere ad apposita delega. In questo caso il consulente agisce in nome e per conto dell'impresa che lo ha delegato.

L'impresa effettua la delega mediante il SIL attraverso le funzioni a sua disposizione nella propria area personale.

La funzione “delega” è disponibile nell'area dedicata.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

In nessun caso è necessario che la procura rivesta la forma dell'atto notarile, ma è sufficiente una scrittura privata tra le parti, avente data certa, e della quale si evinca inequivocabilmente la volontà di colui che conferisce la procura al soggetto procuratore.

Si significa, infine, che l'Amministrazione non può sostituirsi all'utente nella predisposizione di atti a contenuto meramente privatistico, pertanto, eventuale delega può essere conferita nella forma reputata più opportuna dal soggetto proponente nel rispetto del principio civilistico della libertà di forma degli atti, purché, come accennato sopra, risulti inequivocabilmente la volontà da parte del delegante di voler delegare il delegato all'presentazione della DIT in nome e per conto dello stesso.

DOMANDA N. 3 – REGISTRAZIONE SUL PORTALE COME “IMPRESA”

“Faccio parte dei “Soggetti che operano che gestiscono attività occasionali di B&B senza partita IVA, purché rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 della L.R. n. 16/2017” e viene richiesta la registrazione come “Impresa” nel portale Sardegna Lavoro. Ho effettuato l'accesso al portale tramite Spid e confermato i miei dati anagrafici. Dopodiché ho provveduto a creare un nuovo profilo Impresa, ma qui sono obbligatori una serie di campi che noi b&b senza Partita Iva non abbiamo, per esempio nello step 1 viene richiesta la forma giuridica e nel menu a tendina sono presenti innumerevoli voci, nessuna delle quali applicabili ai b&b senza partita iva, stessa cosa nel campo “Attività Principale”, è giusto inserire la voce “55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence”, pur non avendo nessun codice Ateco di riferimento? E nelle “Verifiche di ottemperanza” alla voce “Tipologia ente richiedente” quale voce dobbiamo scegliere?”

“Per avviare la procedura viene indicato che è necessario registrarsi come impresa. Pur avendo letto il bando in cui è esplicitato che possono accedere alla misura compensativa anche coloro che non hanno la partita iva, sarebbe opportuno chiarire un passaggio. Nella maggior parte dei casi (circa il 90 per cento) i giornalisti che svolgono attività autonoma (in virtù di un contratto o di un contratto di collaborazione a cessione diritti d'autore) non hanno partita iva ma vengono retribuiti nel primo caso con un'assimilazione al lavoro dipendente, e nel secondo con semplice ritenuta d'acconto. In ogni caso si tratta di lavoratrici e lavoratori che non possono essere assimilati a un'impresa o ditta giacché non hanno neppure iscrizione al registro imprese. Uno degli aspetti che seguono a cascata è che nessuno ha la cosiddetta fatturazione elettronica. Per ovviare eventuali incomprensioni future o, eventuali accertamenti che potrebbero arrivare seguendo questo tipo di procedura (ossia dichiarare e registrarsi come impresa) è possibile esplicitare il concetto. Ed eventualmente indicare la figura dell'autonomo senza partita iva?”

“Essendo un collaboratore sportivo la cui tipologia rientra alla lettera f) cui si rivolge l'intervento del presente Avviso, trovo alcune contraddizioni procedendo alla nuova profilazione dell'account come “impresa” sulla piattaforma SIL. Selezionando “Gestione Profili” dal menu (come indicato dal Manuale) procedo alla compilazione dei campi, trovando alcuni passaggi di dubbia attinenza, data la natura della tipologia “collaboratore sportivo” a cui appartengo”

“L'autenticazione in forma di impresa dei collaboratori sportivi va fatta nel portale, alla voce codice fiscale impresa cosa bisogna mettere, e non essendo una impresa come si dovrebbero compilare le altre voci?”

RISPOSTA N. 3

A tal proposito, si ribadisce quanto già ampiamente evidenziato in occasione di precedenti interventi per i quali questa Direzione Generale ha ricevuto mandato di attuare, quali ad esempio l'intervento di cui alla L.R.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

30/2020, avente ad oggetto la concessione di un'indennità una tantum in favore di categorie diversificate di beneficiari tra cui i collaboratori sportivi.

Si rammenta che in tale occasione all'utenza era stato rappresentato che, per tale tipologia di intervento è necessaria la registrazione come "impresa" anche per coloro i quali, evidentemente, non sono qualificabili come "impresa".

Il portale SIL è costruito di modo che il canale d'accesso iniziale (profilazione utente) conduca ad un percorso diversificato sulla base dell'intervento cui si deve accedere.

L'accesso con il profilo "cittadino" riporta a tipologia di interventi tutti riconducibili alla condizione di disoccupato/inoccupato, mentre l'accesso dello stesso utente persona fisica mediante il profilo "impresa" è l'unico che consente di poter visualizzare gli interventi, quali l'avviso *de quo*, rivolti a imprese/soggetti occupati.

Si significa che le alternative di profili previsti sono unicamente "cittadino", "soggetto impresa", "organizzazione sindacale", "ente bilaterale", "soggetto accreditato", non è contemplata alcuna altra voce, quale ad es. esempio, "libero professionista", "lavoratore autonomo" etc.

Il concetto di "impresa" è, evidentemente da intendersi, ai fini della profilazione dell'utenza, in senso molto lato tale per cui il soggetto registrante deve "immedesimarsi" come fosse "impresa" esso stesso.

Conseguentemente, tutto ciò che viene richiesto come compilazione obbligatoria deve essere riferito alla persona del registrante.

Pertanto, il soggetto proponente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 dell'avviso, dovrà registrarsi al SIL Sardegna come "Soggetto Impresa" all'interno dell'area dedicata del portale www.sardegنالavoro.it e, qualora i dati di cui è richiesta la compilazione non siano "tecnicamente" pertinenti alla tipologia di attività esercitata, è sufficiente che lo stesso inserisca nel campo "codice fiscale" il proprio CF, nel campo "denominazione" il proprio nome e cognome, e nel campo forma giuridica "ditta individuale".

Il campo "partita IVA" è disponibile (cioè a compilazione libera) ma non obbligatorio, mentre il campo "verifiche di ottemperanza" è riferito alle sole Pubbliche Amministrazioni e non è da compilare.

Il campo "attività principale" che, nel menù a tendina, è esploso come codice ATECO, è a compilazione obbligatoria ma non vincolante, pertanto, è possibile indicare il codice ATECO più affine all'attività esercitata (per esempio i soggetti di cui alla lett. c) possono indicare il codice ATECO 55.20.51).

Chiunque sia in possesso di credenziali associate al proprio codice fiscale può utilizzare quelle già in uso, senza necessità alcuna di procedere ad una nuova registrazione; in tal caso è sufficiente selezionare nella sezione "gestione profili" quello già esistente, naturalmente riferito all'accesso come "impresa" e non come "cittadino".

Tutte le specifiche tecniche sopra evidenziate, sono ad ogni modo, contenute nel Manuale Operativo disponibile sul SIL, anche nella pagina dedicata all'avviso.

DOMANDA N. 4 – REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: DESTINATARI

"Gradirei sapere se essendo titolare di p.i come coltivatore diretto e avendo attività agrituristica, potrei richiederne il contributo una tantum"

"Sono un libero professionista. Svolgo l'attività di consulenza ed assistenza alle aziende per il conseguimento di certificazioni di qualità, salute e sicurezza e ambientali, Codice Attività 702209. Chiedo se la mia attività è ricompresa tra i soggetti beneficiari dell'avviso "L.R. 17/2021, art. 10, comma 12"



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

“Vorrei sapere se il mio codice Ateco, 66.22.03, rientra nel presente bando”

“Nel bando "una tantum" rientrano i grafici pubblicitari?”

“Potrei sapere se anche i pescatori autonomi di frutti di mare posso fare questa domanda?”

“Vorrei sapere se tra le libere professioni rientrano i liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS”

“Vorrei sapere se posso richiedere l'indennità come guida turistica senza partita iva”

“Molti commercianti e ambulanti marocchini mi chiedono se al bando, come da oggetto, (da caricare nella piattaforma Sardegna lavoro dal 4 luglio) possono partecipare anche loro e se spetta tale indennità”

“Rientrano anche i musicisti senza partita IVA regolarmente iscritti all'inps ex enpals, esercenti la libera professione (compresa la collaborazione con soggetti operanti nel settore del wedding)?”

“I B&B che possono partecipare all'avviso pubblico a sportello riguarda solo quelli senza P.IVA, o possono partecipare anche quelli con P.IVA?”

“All'art. 4 della delibera si cita un "contratto collettivo" ancora in itinere rispetto alla riforma del terzo settore e comunque non concordato tra tutte le associazioni di categoria. I contratti di collaborazione del comparto sportivo sono riconducibili invece all'art. 67 lett. m) del Tuir. Possono fare domanda questi ultimi?”

“Si può fare domanda anche come ASD?”

“Sono un ex libero professionista in quanto alla data del 30/09/2021, ho cessato l'attività perché assunto come dipendente pubblico. Con la presente chiedo se in base a quanto sopra riportato, posso presentare anche io la domanda per la concessione dell'indennità una tantum a compensazione del mancato reddito causato dalla crisi socioeconomica derivata dall'emergenza sanitaria da Covid_19, subito anche da me per il periodo in cui ero libero professionista”.

“Svolgo due lavori, sono sia un collaboratore sportivo che un impiegata ad oggi in cassa integrazione a ore, ho diritto a fare la domanda?”

RISPOSTA N. 4

L'art. 4 dell'avviso, rubricato “Soggetti proponenti”, è chiaro nell'enucleare i soggetti a cui l'intervento è rivolto.

Si rammenta che, nella tabella di cui all'art. 4, sono rappresentati i potenziali beneficiari così come individuati dapprima dalla norma (art. 10, comma 12, L.R. 17/2021) e, in seguito, meglio specificati nell'Allegato di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/27 del 10.12.2021, di attuazione della medesima norma, il cui contenuto è riportato pedissequamente nella tabella anzidetta.

Pertanto, i destinatari del presente intervento sono esattamente i soggetti appartenenti alle categorie esplicitate nella tabella *sub* art. 4 dell'avviso, tanto è vero che, come meglio chiarito nel Manuale Operativo, per il caricamento della domanda in indennità telematica (DIT), il soggetto proponente troverà nel menù a tendina relativo alla categoria di appartenenza, soltanto le categorie riportate nella tabella e non dovrà compilare il campo dedicato al codice ATECO dell'attività esercitata, che resterà disponibile e non obbligatorio per i tutti i soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g), mentre i soggetti di cui alle lettere a), b) e h) troveranno il codice ATECO relativo all'attività esercitata precompilato (ossia non modificabile manualmente).

Per i soggetti di cui alla lett. c), al pari dei soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g), la compilazione dell'ATECO sarà libera non obbligatoria (se lo desiderano potranno inserire quello più affine all'attività da essi esercitata ossia 55.20.51).

Relativamente ai liberi professionisti presenti nella tabella in argomento, si precisa che **l'iscrizione alla gestione separata INPS** - come previsto dall'art.2, co. 26, l. n. 335/1995, che l'ha istituita al dichiarato fine dell'«*estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti*» alle attività di lavoro non subordinato, rimaste escluse sia dai regimi pensionistici all'epoca operanti, sia da quelli che



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

sarebbero stati di lì a poco istituiti, con la creazione dei nuovi enti- **ha natura residuale**.

Tuttavia, se per alcune delle libere professioni di cui alla tabella *sub art.* 4 dell'avviso, è prevista ancora oggi l'iscrizione alla gestione separata INPS, tale previsione non sarà sindacata dall'Amministrazione quale eventuale motivo di esclusione.

Inoltre, considerato il target a cui è rivolto l'avviso, con tutta evidenza, il soggetto proponente che è al contempo ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella 4 dell'avviso ma anche lavoratore subordinato (sia nella Pubblica Amministrazione che nel settore privato), seppure trattasi di condizione legale ed ammissibile dall'ordinamento, non rientra tra i potenziali beneficiari a cui l'intervento è rivolto.

Parimenti, non rientra tra i potenziali beneficiari dell'avviso un soggetto giuridico non inquadrabile come lavoratore autonomo ma che ha organizzato la propria attività in forma associata, quali ad esempio società, associazioni o qualunque altra forma assimilabile.

Infine, quanto alla categoria di cui alla lett. f), collaboratori sportivi, ciò che rileva è che sia posseduto il requisito soggettivo di lavoratore autonomo, con o senza partita IVA, nonché che l'attività svolta sia l'unica fonte di reddito, pertanto nulla osta alla partecipazione a coloro i quali sono titolari di rapporti di collaborazione sportiva presso le Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate nonché le Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, purché il rapporto di collaborazione fosse già in essere alla data del 31.12.2019 e non sia cessato alla data di presentazione della domanda di indennità telematica.

Quanto, invece, alla categoria di cui alla lett. c), si ribadisce che possono presentare domanda soltanto i soggetti che gestiscono **attività occasionali di B&B senza partita IVA**, purché rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 della L.R. n. 16/2017.

DOMANDA N. 5 – REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE: AVVIO ATTIVITA'

“Non lavoro da qualche anno, nel 2020, anno al quale fa riferimento la legge che concede il contributo una tantum, non ho lavorato in qualità di giornalista autonomo e pertanto non ho prodotto alcun reddito. Volevo sapere se posso presentare l'istanza per richiedere il contributo”

“In caso di attività iniziata a gennaio del 2021 è prevista una qualche indennità?”

“Si chiede se può presentare domanda un libero professionista che aveva una Partita Iva aperta nel 2013 e chiusa nel febbraio 2021 e nel gennaio 2022 ha aperto una nuova partita Iva sempre per la stessa professione”

“Sono un giovane professionista che ha aperto partita iva nel 2020 come posso calcolare il calo del 30% c'è un parametro?”

“Sono un lavoratore autonomo in ritenuta d'acconto senza partita iva dal marzo 2022. Ho diritto all'erogazione dell'indennità una tantum a compensazione del reddito pubblicata il 20/02/2022?”

“Ho cessato l'attività il 31/12/20 settore wedding planner cod ateco 960909 per via del covid e paura di pagare tasse senza lavorare, ho riaperto quest'anno, volevo sapere se rientro nel bando”

RISPOSTA N. 5

A tal proposito non può che ribadirsi il contenuto dell'art. 6 dell'avviso, nella parte in cui testualmente dispone che: **“possono presentare domanda di indennità a valere sulla dotazione finanziaria assegnata all'avviso di cui all'oggetto, a pena di esclusione della domanda, le ditte e i lavoratori autonomi, con o senza partita IVA, meglio enucleati nella tabella di cui all'art. 4 dell'Avviso stesso, e che, dichiarino anche di essere soggetti giuridici esistenti alla data del 31.12. 2019 e non aver cessato l'attività al momento della pubblicazione dell'avviso (né, al momento della presentazione della domanda di indennità telematica)”**.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

Conseguentemente, tutti coloro i quali, pur possedendo il requisito generale di partecipazione poiché appartenenti alle categorie meglio specificate nella tabella di cui all'art. 4 dell'avviso, abbiano iniziato l'attività in data successiva al 31.12.2019 oppure abbiano cessato l'attività medesima alla data odierna non possono presentare domanda di indennità telematica.

DOMANDA N. 6– PARAMETRO REDDITUALE E CALCOLO DELLA RIDUZIONE DEL 30%:

“vi chiedo una delucidazione relativa all'articolo 6 comma 3, più precisamente alla frase: una accertata riduzione di almeno il 30% del volume di affari parametrato ad un reddito uguale o inferiore ad € 40.000,00 lordi annui per i soggetti rientranti nelle categorie di cui alle lettere d), e), f), g) della Tabella esplicativa di cui all'art. 4...“Cosa si intende per “ parametrato ad un reddito uguale o inferiore ad € 40.000,00” ?

“Requisiti di ammissibilità al punto 3. Aver subito nell'anno 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID_19: - una comprovata/accertata riduzione di almeno il 30%. Tale riduzione è riferita al 2019? Oppure ad altra annualità?

“In riferimento al bando in oggetto, scrivo per sapere se nella verifica del reddito massimo “ inferiore ad € 40.000,00 lordi annui per i soggetti rientranti nelle categorie di cui alle lettere d), e), f), g) della Tabella esplicativa di cui all'art. 4” deve essere considerato il rigo RN1 colonna 1 (in cui confluiscono anche i redditi assoggettati a tassazione diversa dall'IRPEF) o RN1 colonna 5 (in cui confluiscono tutti i redditi assoggettati ad IRPEF)”

“Avrei bisogno di un'informazione riguardante i requisiti nello specifico riguardo il reddito. Perché il mio reddito ne 2020 è stato inferiore a 40.000 € ma non è stato inferiore del 30% del reddito dell'anno precedente. Ho sempre diritto all'indennità? Oppure la domanda non posso farla?”

“Come si fa a dichiarare di aver subito la riduzione “a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”? Come si può esser sicuri che la causa è stata quella, e solo quella?”

RISPOSTA N. 6

L'art. 6 dell'avviso, testualmente dispone che: *“possono presentare domanda di indennità a valere sulla dotazione finanziaria assegnata all'avviso di cui all'oggetto, a pena di esclusione della domanda, le ditte e i lavoratori autonomi, con o senza partita IVA, meglio enucleati nella tabella di cui all'art. 4 dell'Avviso stesso, e che, dichiarino di aver subito nell'anno 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID_19 una accertata riduzione di almeno il 30% del volume di affari, parametrato ad un reddito uguale o inferiore ad € 40.000,00 lordi annui.*

A tal proposito, il primo parametro da tenere in considerazione è quello fornito dall'ammontare del reddito, il quale deve essere, nell'anno di riferimento - ossia il 2020 - uguale o inferiore ad € 40.000,00 lordi annui (quindi da € 0 fino ad € 40.000,00).

Si precisa che il reddito da considerarsi a tale fine è quello di cui al rigo RN1 colonna 5 (in cui confluiscono tutti i redditi assoggettati ad IRPEF) della dichiarazione dei redditi.

La riduzione del fatturato/volume d'affari del 30% richiesta dall'avviso — che, per inciso, è stata indicata dal legislatore regionale nella D.G.R. di attuazione n. 48/27 del 10.12.2021 nonché mutuata dalle disposizioni nazionali - è, evidentemente, riferita all'anno precedente, ossia all'anno 2019, anno pre-pandemico, in cui vigevano condizioni di mercato normali ed equivalenti per tutte le attività.

Pertanto, il soggetto proponente che, nell'anno 2020 ha avuto un reddito lordo uguale o inferiore ad € 40.000,00, dovrà semplicemente verificare, da un raffronto tra le proprie dichiarazioni dei redditi, di avere avuto una riduzione del 30% (o anche superiore, ovviamente) rispetto al reddito dichiarato nell'anno 2019.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

Tutti coloro i quali, pur avendo avuto un reddito, nell'anno 2020, lordo uguale o inferiore ad € 40.000,00, non hanno subito una riduzione di almeno il 30% del fatturato/volume d'affari rispetto all'anno 2019, non possono presentare domanda di indennità telematica.

Parimenti, tutti coloro i quali, pur avendo avuto, nell'anno 2020, una riduzione di almeno il 30% del fatturato/volume d'affari un reddito rispetto all'anno 2019, hanno avuto, nell'anno 2020, un reddito lordo superiore ad € 40.000,00, non possono presentare domanda di indennità telematica.

Da ultimo, si significa che la riduzione, nell'anno 2020, di almeno il 30% del fatturato/volume d'affari un reddito rispetto all'anno 2019, si presume essersi verificata a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non essendo richiesta al soggetto proponente una prova puntuale della relazione tra causa/effetto che si tradurrebbe in una vietata *probatio diabolica*.

L'Amministrazione provvederà a verificare, in sede di istruttoria tesa alla declaratoria di ammissibilità formale della domanda, tramite acquisizione delle dichiarazioni reddituali dall'Amministrazione che le detiene, il requisito dell'"*accertata riduzione di almeno il 30% del fatturato/volume d'affari*".

DOMANDA N. 7 – INTERVENTI SIMILARI

"Al fine di individuare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 6, punto 11 dell'Avviso ("non aver beneficiato di altri interventi a valere sulla L.R. 22/2020 e sulla L.R. n. 30/2020 e/o similari, negli anni 2020 e 2021"), si chiede se il godimento da parte del proponente dell'indennità erogata dal Comune di Cagliari nell'anno 2020 con fondi allo scopo stanziati dalla LR 12/2020, possa rappresentare causa di non ammissibilità all'indennità una tantum".

"Buongiorno, ho codice Ateco 74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche. Avendo percepito indennità una tantum nel 2021 posso fare richiesta del contributo una tantum 2022 previsto da "Avviso L.R. 17 2021 art. 10 comma 12 Ind una tantum 2022" in partenza il 4 luglio?

"Volevo sapere se, avendo ricevuto l'anno precedente l'indennità una tantum a compensazione del mancato reddito dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID_19 - Legge Regionale 15 dicembre 2020, n.30, possa fare la richiesta anche quest'anno".

"Con riferimento all'indennità una tantum per la quale è possibile presentare domanda a partire dal giorno 4 luglio 2022 volevo sapere se essere stato destinatario del Fondo Resisto (pratica attualmente in istruttoria) o aver incassato l'indennità una tantum da € 7.000 dello scorso anno esclude dall'ammissione al contributo".

"un utente che ha un bed and breakfast nella sua abitazione per integrare le spese familiari ed è anche un collaboratore sportivo (allenatore) può presentare domanda per entrambe le linee di indennità (di cui alla lettera c. e lettera f.)?"

"Stavo procedendo alla registrazione del profilo impresa per la mia attività di studio legale, Successivamente ho provato a creare il profilo per registrare l'attività di casa vacanza, ma il portale mi riporta errore, in quanto il mio codice fiscale risulterebbe già associato all'impresa studi legale a me riconducibile. La domanda: avendo provveduto a fare la registrazione come studio professionale, non è possibile registrare l'attività occasionale di casa vacanza? Le indennità sarebbero due, ma non saprei se siano cumulabili sullo stesso soggetto"

RISPOSTA N. 7

L'art. 6 dell'avviso, testualmente dispone che *"possono presentare domanda di indennità a valere sulla dotazione finanziaria assegnata all'avviso, a pena di esclusione della domanda medesima, le ditte e i lavoratori autonomi, con o senza partita IVA, meglio enucleati nella tabella di cui all'art. 4, che, dichiarino di **non aver beneficiato** di altri interventi a valere sulla L.R. 22/2020 e sulla L.R. n. 30/2020, e/o similari, **negli anni 2020***



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

e 2021".

Pertanto, i soggetti che siano stati beneficiari dell'intervento specifico di concessione dell'indennità una tantum di cui alla L.R. 30/2020 nonché di altri interventi di concessione di aiuti riconducibili agli avvisi attuativi delle disposizioni della L.R. 22/2020 (tra cui sicuramente è ricompreso il Fondo Resisto linea lavoratori autonomi) non possono presentare la domanda di indennità telematica.

Di contro, non sono considerati "interventi simili" quelli non finanziati con fondi regionali, quali tutti quelli erogati a livello di governo centrale come, ad esempio, il cosiddetto "Bonus Sport" erogato in favore dei collaboratori sportivi.

Infine, si significa che non è contemplata la possibilità che lo stesso soggetto persona fisica, quand'anche appartenente a più di una delle categorie di beneficiari meglio specificati nella tabella di cui all'art. 4 dell'avviso, possa beneficiare dell'indennità erogata a valere sull'avviso in argomento, una volta per una categoria e una volta per l'altra, nel rispetto delle regole sul cumulo e sul divieto del doppio finanziamento delle misure agevolative, come previsto dalla normativa vigente, nazionale e sovraordinata.

DOMANDA N. 8 – TIPOLOGIA D'INTERVENTO

"Tale indennità, concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e concorre alla formazione della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446?"

RISPOSTA N. 8

L'intervento ricade all'interno del campo di applicazione di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e verrà registrato sull'apposita sezione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Tuttavia, l'intervento non è riconducibile a nessuna categoria reddituale individuata dal Testo unico delle imposte sul reddito (TUIR-DPR 22 dicembre 1986, n. 917), e, pertanto, **non contribuisce alla formazione del reddito**.

DOMANDA N. 9 –ATECO OPERATORI DEGLI SPETTACOLI PIROTECNICI

"La presente per chiedervi se il codice ATECO 93.29.09 corrisponde alle attività degli operatori degli spettacoli pirotecnici"

RISPOSTA N. 9

L'"operatore degli spettacoli pirotecnici" è colui il quale svolge attività di intrattenimento e divertimento NCA, riconducibile alle attività di cui al codice ATECO 93.29.90, e, con riferimento alle tipologie di soggetti proponenti cui si rivolge l'intervento dell'Avviso, limitatamente all'attività degli "spettacoli di fuochi d'artificio". Il codice ATECO 93.29.09, è stato indicato all'art. 4 dell'Avviso rubricato "Soggetti proponenti", per mero errore materiale e la combinazione numerica finale, non è esistente all'interno delle attività economiche approvate dall'ISTAT. Il codice ATECO corretto è 93.29.90.